



Statuto della Regione Maloja



I. Disposizioni generali

Articolo 1

Nome, sede e durata

¹ La regione Maloja è un ente di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione del Cantone dei Grigioni.

² La sede della regione si trova a Samedan.

³ La regione è costituita per una durata indeterminata.

Articolo 2

Comuni della regione

I comuni della regione sono i comuni politici attribuiti alla regione secondo la legge cantonale sulla suddivisione, ovvero:

Bever, Bregaglia, Celerina/Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils i.E./Segl, Silvaplana, St. Moritz, Zuoz

Articolo 3

Lingue ufficiali

La regione è plurilingue. Le lingue ufficiali sono il tedesco, l'italiano e il romancio (puter). La regione tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali. Essa deve impegnarsi affinché le lingue ufficiali vengano applicate nei concorsi, nei contatti con privati, nelle rappresentanze e nella stesura dei verbali.

Articolo 4

Oggetto e scopo

¹ Lo statuto disciplina in sostanza e nei limiti delle prescrizioni legali l'organizzazione della regione, nonché i compiti e le competenze delle autorità regionali.

² Il suo scopo consiste in una chiara assegnazione di competenze, nonché in una chiara regolamentazione delle procedure decisionali.

Articolo 5

Compiti
a) in generale

¹ La regione Maloja serve all'adempimento efficace dei compiti dei comuni della regione e alla presa in comune di decisioni vincolanti in affari regionali attribuiti dal Cantone o dai comuni della regione.

² Nessun comune della regione è tenuto a delegare alla regione l'adempimento di un compito regionale non prescritto dal diritto di rango superiore.

Articolo 6

b) in dettaglio

¹ In virtù del diritto cantonale, la regione deve svolgere i seguenti compiti:

- sviluppo del territorio (pianificazione direttrice regionale) secondo l'art. 18 LPTC
- protezione dei minori e degli adulti (ufficio dei curatori professionali)
- stato civile (ufficio dello stato civile)
- esecuzioni e fallimenti (ufficio esecuzioni e fallimenti)

- amministrazione degli archivi di circolo secondo l'art. 3 della legge cantonale sulla suddivisione
- altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale

² I comuni della regione hanno deciso di definire i seguenti compiti comunali quali compiti regionali e hanno autorizzato la regione a essere potenzialmente attiva in questi settori:

- smaltimento dei rifiuti
- ufficio del registro fondiario
- servizio sociale regionale
- sviluppo regionale

³ I compiti vengono trasferiti tramite accordi di prestazione. L'obbligo vale solo per i comuni interessati.

⁴ La competenza decisionale per la delega dei compiti alla regione si conforma alle disposizioni in materia dei singoli comuni.

Articolo 7

Parità dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni nel presente statuto si riferiscono a entrambi i sessi, qualora dal senso dello statuto non risulti diversamente.

II. Organi

1. In generale

Articolo 8

Organi

Gli organi della regione sono:

- totalità degli abitanti della regione aventi diritto di voto
- conferenza dei sindaci (CdSin)
- commissione della gestione

Articolo 9

Motivi di esclusione e di ricusa

I motivi di esclusione e di ricusa si conformano per analogia alla legge cantonale sui comuni.

Articolo 10

Verbali

¹ La conferenza dei sindaci e le commissioni redigono verbali relativi alle loro discussioni e decisioni.

² Il verbale della conferenza dei sindaci viene inviato ai comuni della regione di regola entro due settimane dopo la seduta, indipendentemente dall'approvazione secondo il capoverso 3.

³ Il verbale viene approvato in occasione della prossima seduta e firmato dal presidente e dal verbalista.

⁴ Viene pubblicato un verbale delle decisioni.

2. Competenze

Articolo 11

Aventi diritto di voto dei comuni della regione

¹ Nella sfera di competenza degli aventi diritto dei comuni della regione rientrano:

1. emanazione e modifica dello statuto
2. decisione in merito a progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo
3. decisione in merito a progetti e affari che la conferenza dei sindaci ha presentato per la decisione
4. decisione in merito a iniziative nel quadro del settore di competenza
5. decisioni in merito a spese una tantum non preventivate superiori a CHF 250'000
6. decisioni in merito a spese ricorrenti non preventivate superiori a CHF 50'000

²Lo statuto può attribuire altre competenze agli aventi diritto di voto.

³ Le modifiche dello statuto relative allo scopo (art. 4) e ai compiti della regione (art. 6) necessitano del consenso della maggioranza dei comuni della regione.

⁴ Per le altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.

Articolo 12

Conferenza dei sindaci

¹ Nella sfera di competenza della conferenza dei sindaci rientrano:

1. designazione del presidente e del suo vice
2. nomina di commissioni, di gruppi di lavoro, di gruppi di progetto e simili
3. confronto con possibili compiti di importanza regionale
4. stipulazione di accordi di prestazioni con i comuni della regione e con terzi
5. emanazione di prescrizioni d'esecuzione per l'adempimento dei compiti delegati
6. approvazione del conto annuale, del preventivo (incl. organico) e dei crediti d'impegno, nonché del rapporto della commissione della gestione. L'approvazione del preventivo e del conto annuale sono soggetti a referendum facoltativo ai sensi dell'art. 26 capoverso 1
7. decisione in merito a spese una tantum fino a CHF 250'000, le spese superiori a CHF 50'000 sono soggette a referendum facoltativo conformemente all'articolo 26 capoverso 1
8. decisione in merito a spese ricorrenti fino a CHF 50'000, le spese superiori a CHF 25'000 sono soggette al referendum facoltativo conformemente all'articolo 26 capoverso 1
9. delega di compiti della regione a terzi
10. decisione su cooperazioni con altre regioni e organizzazioni
11. validazione di iniziative regionali
12. nomina di ufficiali dello stato civile, previa approvazione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza, designazione del capo dell'ufficio e regolamentazione della supplenza
13. nomina dell'ufficiale esecuzioni e fallimenti e del suo supplente
14. nomina del responsabile dell'ufficio dei curatori professionali e del suo supplente
15. decisione in merito all'azione di adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione secondo l'art. 246 CO
16. proposta di nomina di un notaio regionale al Cantone
17. delega di compiti al segretariato, se si tratta di una mera attività amministrativa

18. rappresentanza della regione verso l'esterno; tutela degli interessi della regione verso l'interno e verso l'esterno
19. nomina del responsabile del segretariato e del rimanente personale del segretariato
20. nomina dell'ulteriore personale della regione
21. gestione del patrimonio della regione
22. decisione sull'avvio di procedimenti, su patti d'arbitrato e su rappresentanze dinanzi al tribunale
23. preparazione e esecuzione di elezioni e votazioni in affari regionali

² Alla conferenza dei sindaci spettano inoltre tutte le competenze che il diritto di rango superiore oppure il diritto della regione non attribuisce a un altro organo.

Articolo 13

Presidente della conferenza dei sindaci

¹ Il presidente della conferenza dei sindaci dirige la conferenza dei sindaci.

² Egli è responsabile per l'attuazione delle decisioni della conferenza dei sindaci e vigila sul lavoro del segretariato.

³ Insieme al responsabile del segretariato, rappresenta la regione con firma collettiva a due. In caso di assenza firmano i rispettivi supplenti.

Articolo 14

Segretariato

¹ Il segretariato svolge i compiti operativi della regione e gestisce in particolare le finanze e la contabilità. Prepara basi decisionali a destinazione della conferenza dei sindaci ed esegue decisioni.

² Dietro indennizzo a copertura delle spese, il segretariato può adempiere incarichi conferitigli da comuni della regione o da terzi, se le competenze specialistiche e le risorse umane gli consentono di farlo.

³ A capo del segretariato vi è un responsabile. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute della conferenza dei sindaci e redige il verbale.

⁴ Il responsabile del segretariato è direttamente subordinato al presidente della conferenza dei sindaci.

⁵ Fanno inoltre parte dei compiti del segretariato:

1. preparazione degli affari a destinazione della conferenza dei sindaci
2. preparazione del preventivo e del conto annuale a destinazione della conferenza dei sindaci
3. esecuzione delle decisioni della conferenza dei sindaci
4. aggiudicazione di commesse nei limiti delle proprie competenze
5. inoltro di domande di contributo e di sovvenziamento

Articolo 15

Commissione della gestione

La commissione della gestione verifica annualmente i conti e la gestione contabile e allestisce un rapporto scritto a destinazione della conferenza dei sindaci. Il rapporto di verifica va pubblicato in forma adeguata nei comuni della regione.

III. Votazioni nei comuni della regione

Articolo 16

Diritto determinante

Il diritto di voto degli abitanti dei comuni della regione che rientra nella loro sfera di competenza ai sensi dell'art. 11 capoverso 1, si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune di domicilio.

Articolo 17

Procedura

¹ Gli oggetti vengono sottoposti a votazione nella stessa data in ogni comune della regione. È possibile votare per corrispondenza e/o alle urne.

² La regione invia ai comuni della regione le spiegazioni, le schede di voto ed eventuale documentazione complementare almeno cinque settimane prima della data della votazione.

³ Se il presente statuto non contiene alcuna regolamentazione, la procedura si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune di domicilio. In via sussidiaria fa stato la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni con i corrispondenti atti normativi esecutivi.

⁴ Il diritto di voto elettronico si conforma alle rispettive disposizioni cantonali sulle votazioni per urna a livello comunale.

IV. Composizione e organizzazione delle autorità della regione

1. Conferenza dei sindaci

Articolo 18

Composizione

¹ La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni della regione. In caso di impedimento devono essere rappresentati da un altro membro del rispettivo municipio.

Articolo 19

Convocazione

¹ La conferenza dei sindaci si riunisce su convocazione del presidente.

² La convocazione va inviata di regola 14 giorni prima e contiene almeno le informazioni relative al luogo, all'ora e all'ordine del giorno.

³ La conferenza dei sindaci si riunisce in seduta almeno due volte all'anno.

⁴ In caso di necessità, il presidente convoca altre sedute della conferenza dei sindaci. Egli è tenuto a farlo se lo richiedono almeno tre comuni o tre membri della conferenza dei sindaci.

Articolo 20

Diritto di voto e di nomina

¹ Ogni comune della regione fino a 1'000 abitanti dispone di un voto. Il comune della regione riceve un voto supplementare per ogni ulteriore insieme di 1'000 abitanti o sua frazione. Un singolo comune non può disporre di più voti rispetto alla totalità degli altri comuni della regione.

² I voti comunali rappresentati vengono ponderati sulla base del numero di abitanti (popolazione residente permanente) secondo l'ultimo censimento ufficiale della popolazione disponibile (STATPOP).

Articolo 21

Decisioni su oggetti

¹ Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può deliberare validamente.

² Di regola, la votazione non è segreta.

³ Tre membri della conferenza dei sindaci possono richiedere una votazione a scrutinio segreto (scritta).

⁴ È determinante la maggioranza semplice dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, l'oggetto è considerato respinto.

⁵ Le decisioni vengono prese soltanto dai rappresentanti dei comuni che hanno acconsentito alla delega del compito in questione.

⁶ In casi urgenti, la conferenza dei sindaci può anche prendere decisioni per circolazione degli atti. Queste decisioni richiedono l'unanimità. Esse vengono inserite nel verbale della prossima seduta.

Articolo 22

Nomine

¹ Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può procedere validamente a delle nomine.

² Di regola, la nomina non è segreta.

³ Se in caso di nomine collettive non vi sono più candidati che seggi a disposizione, su proposta del presidente la nomina può avvenire in blocco.

⁴ Tre membri della conferenza dei sindaci possono richiedere una nomina a scrutinio segreto (scritta). In ogni caso è determinante la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide la sorte.

2. Commissione della gestione

Articolo 23

Composizione, durata della carica, delega a terzi

¹ La commissione della gestione (CdG) è composta da tre membri delle commissioni della gestione dei comuni della regione; i membri devono provenire dalle commissioni della gestione di tre comuni diversi. La commissione della gestione si costituisce da sé.

² Il periodo di carica è di quattro anni. La durata massima della carica è di 12 anni.

³ Se un membro della CdG si dimette durante il periodo di carica o non è più in grado di portare a termine il mandato, si procede a una nomina sostitutiva. Il nuovo membro della CdG subentra nel periodo di carica del membro uscente.

⁴ In accordo con la conferenza dei sindaci, la CdG può delegare a terzi la revisione dei conti in senso stretto.

3. Commissioni

Composizione, compiti, responsabilità, competenze

Articolo 24

La composizione di commissioni, nonché i loro compiti, la loro responsabilità e le loro competenze vengono stabiliti nel quadro di regolamenti speciali o in una decisione della conferenza dei sindaci.

V. Diritti politici

Articolo 25

Diritto di iniziativa

¹ Gli aventi diritto di voto dei comuni della regione hanno il diritto di iniziativa per affari che rientrano nella loro sfera di competenza secondo l'articolo 11 di questi statuti. Un'iniziativa deve essere firmata da almeno 400 aventi diritto di voto.

² Per gli stessi affari, l'iniziativa può anche essere lanciata da almeno tre comuni.

Articolo 26

Diritto di referendum

¹ Le decisioni della conferenza dei sindaci in merito al preventivo e al conto annuale come pure in merito alle spese una tantum e ricorrenti conformemente all'articolo 12 sono soggette a referendum facoltativo. Queste decisioni vanno rese note ai comuni della regione.

² Le decisioni soggette a referendum facoltativo vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei comuni della regione, con l'indicazione relativa al referendum facoltativo e alla scadenza del periodo di referendum.

³ Il periodo di referendum è di 90 giorni a contare dal giorno della pubblicazione della decisione.

⁴ Il referendum è considerato riuscito quando è stato firmato da 400 abitanti aventi diritto di voto dei comuni della regione.

⁵ Per gli stessi affari, il referendum può anche essere lanciato da almeno tre comuni.

VI. Diritto sul personale e sulla previdenza professionale

Articolo 27

Diritto sul personale e sulla previdenza professionale

Laddove la regione non emana disposizioni speciali, si applica il diritto cantonale sul personale e sulla previdenza professionale.

VII. Accordi di prestazioni, finanze, reporting e responsabilità

Articolo 28

Accordi di prestazioni

¹ La durata di un accordo di prestazioni varia di regola tra un minimo di 4 e un massimo di 7 anni. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza dell'accordo di prestazioni si discute in merito alla stipulazione di un nuovo accordo di prestazioni o al prolungamento dell'accordo attuale. Un accordo di prestazioni limitato nel tempo può

anche essere combinato a un prolungamento automatico per una durata uguale o inferiore, che diviene effettivo se nessuna delle parti (comune della regione, terzi o regione) lo disdice prima della scadenza, con un preavviso di 12 mesi.

² Un accordo di prestazioni può essere stipulato anche a tempo indeterminato. Di regola esso può essere disdetto per iscritto da ciascun comune della regione al più presto dopo 4 anni per la fine di un anno civile, con un preavviso di 12 mesi. Se un comune della regione disdice l'accordo, la regione a sua volta ha il diritto di disdire entro 30 giorni gli accordi di prestazioni stipulati con altri comuni della regione per il compito in questione.

Articolo 29

Anno contabile, presentazione dei conti

¹ L'anno contabile/d'esercizio corrisponde all'anno civile.

² La presentazione dei conti si conforma per analogia alla legge cantonale sulla gestione finanziaria.

Articolo 30

Preventivo, piano finanziario

¹ La commissione responsabile sottopone annualmente alla conferenza dei sindaci un preventivo per l'anno seguente e un piano finanziario (pianificazione continua) per i tre anni successivi.

² La conferenza dei sindaci approva il preventivo entro la fine di settembre dell'anno precedente e prende atto del piano finanziario.

Articolo 31

Conto annuale, rapporto di gestione

¹ Entro fine giugno, la commissione responsabile sottopone alla conferenza dei sindaci il conto annuale e il rapporto della commissione della gestione.

² Entro fine aprile, la commissione responsabile rende conto dell'attività nell'anno precedente in un rapporto di gestione pubblico.

Articolo 32

Finanziamento

¹ La regione si finanzia con:

- contributi comunali, cantonali e federali
- emolumenti e altri ricavi
- contributi a copertura del disavanzo dei comuni della regione
- onorari per incarichi svolti

² Gli onorari per incarichi svolti corrispondono alle tariffe usuali nell'economia privata. Lo stesso vale per gli emolumenti e gli altri ricavi (p. es. entrate da canoni di locazione).

Articolo 33

Contributi comunali

¹ I comuni della regione versano per le spese dirette della regione una tassa di base calcolata per metà in base alle entrate delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e delle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche (secondo le decisioni di tassazione cantonale del periodo fiscale che precede l'anno contabile) e per metà in base al numero di abitanti (popolazione residente permanente) secondo l'ultimo censimento

della popolazione (STATPOP). Se gli accordi di prestazione non prevedono un'altra ripartizione delle spese, questa chiave di ripartizione viene applicata anche per tutte le altre spese.

² Se il conto annuale presenta un disavanzo che non può essere coperto da mezzi del patrimonio della regione, i comuni della regione lo coprono. Fa stato la chiave di ripartizione secondo il capoverso 1. Un'eventuale eccedenza viene restituita ai comuni con la stessa chiave di ripartizione.

³ I compiti secondo l'articolo 6 cpv. 2 con un calcolo dei costi proprio vengono finanziati direttamente dai comuni della regione interessati attraverso una chiave di ripartizione da stabilire.

⁴ Se un compito non è stato delegato da tutti i comuni della regione, la regione deve provvedere affinché vengano gravati finanziariamente soltanto i comuni per i quali adempie il compito.

Articolo 34

Responsabilità

La regione risponde delle obbligazioni assunte in primo luogo con il proprio patrimonio. In via secondaria fa stato la responsabilità proporzionale dei comuni della regione. Fa stato la chiave di ripartizione secondo l'articolo 33 capoverso 1.

VIII. Controllo statale e rimedi giuridici

Articolo 35

Controllo statale

Il controllo statale sulla regione si conforma al diritto cantonale.

Articolo 36

Rimedi giuridici

In caso di controversie tra la regione e i comuni della regione, tra i comuni della regione tra loro in affari della regione, nonché tra la regione e gli abitanti dei comuni della regione fanno stato i rimedi giuridici ordinari secondo il diritto cantonale.

IX. Revisione dello statuto

Articolo 37

Revisione dello statuto

¹ Il presente statuto può essere sottoposto in ogni momento a una revisione parziale o totale.

² Le modifiche statutarie vanno sottoposte al Governo per approvazione.

X. Disposizione finale

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente statuto è stato deciso da ... ¹ comuni della regione e approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2016.

¹ Lo statuto è approvato se la maggioranza dei comuni della regione vi ha acconsentito.